

PONTIFICIA COMMISSIO
CODICI IURIS CANONICI
RECOGNOSCENDO

COMMUNICATIONES

VOL. XI - N. 2

1979

COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 2

DECEMBRI 1979

EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

Constitutio Apostolica <i>Sapientia christiana</i>	175
Allocutio ad Episcopos Statuum Foed. Americae Septentrionalis	218

EX ACTIS SANCTAE SEDIS

Pont. Commissio Decretis Concilii Vaticani II interpretandis

Responsa ad proposita dubia	241
Responsa ad proposita dubia	242

ACTA COMMISSIONIS

Opera Consultorum in recognoscendis schematibus canonum

I. Coetus studiorum de Processibus	243
II. Coetus studiorum de Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum	296

DOCUMENTA

De morbis psychicis quoad matrimonialem consensum (P. Card. Felici)	347
---	-----

NOTITIAE	351
--------------------	-----

translationem esse faciendam, decretum translationis ferat, statuens paroeciam, elapso praefinito tempore, esse vacaturam ». Haec formula omnibus placet.

Can. 449: « In casu translationis serventur cann. 443 et 444 ».

— Ex suggestione nonnullorum organorum consultationis, Consultores ita canonem redigunt:

« In causis translationis servetur can. 444 ».

(F. Voto, *Actuarius*)

II

COETUS STUDIORUM

« DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE PER PROFESSIONEM CONSILIORUM EVANGELICORUM »

(Ex processu verbali, italica lingua exarato)


IV SESSIONE

Dal 23 al 29 aprile 1979 ha avuto luogo nella sede di questa Pontificia Commissione la quarta sessione del Gruppo speciale di studio costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organismi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».*

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione e S. E. Mons. Rosalio Castillo Lara, Segretario della Commissione.

È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P. ed Attuario il Rev.do D. Julián Herranz, Aiutante di studio della Commissione.

* Pro praecedentibus sessionibus cf. *Communicationes* 10 (1978), pp. 160-179; 11 (1979), pp. 23-66.



Seduta del 23 aprile

Il Segretario, dopo aver salutato e ringraziato i convenuti, accenna ai due documenti che sono stati distribuiti: la Relazione conclusiva della precedente sessione di studio e la Relazione preparatoria della presente sessione, riguardante le nuove formule per i cann. 23 e ss.

Prima però di iniziare l'esame di detti canoni proposti dal Relatore, si trattano due questioni previe:

1) Sopprimere al can. 6 la frase finale « Instituta huiusmodi iuris dioecesiani sunt » e anche tutto il can. 7 (« Instituta a Sede Apostolica erecta vel approbata iuris pontificii sunt »), giacché nel can. 15, approvato successivamente, si ripetono le stesse idee.

Piace a tutti.

2) Qualificare i canoni in studio come « generali », lasciando il nome di « praeliminares » ai 5 primi canoni.

A questo riguardo, un Consultore pone una questione pregiudiziale: pensa cioè che stando alle osservazioni fatte dagli organismi consultivi, sarebbe conveniente non introdurre più canoni generali o comuni, per non trattare « per modum unius » la disciplina dei tre tipi di Istituti di vita consacrata.

Il Segretario chiede al riguardo il parere di tutti, data l'importanza della materia.

Un altro Consultore condivide tale preoccupazione del primo; ci sono due tipi di canoni comuni: preliminari, che definiscono sostanzialmente la figura dell'Istituto di vita consacrata, e generali di carattere disciplinare, che sono pure comuni: ma questi ultimi non debbono essere molti. Si debbono restringere per evitare che la trattazione generica, fatta qui, impedisca poi di trattare più dettagliatamente, nella parte « De Religiosis » soprattutto, le relative materie.

Il Relatore ricorda le decisioni prese nella riunione del « parvus Coetus » tenutasi il 10 novembre 1978, prima della II sessione del Gruppo, e la proposta circa il contenuto concreto dei canoni comuni, che fu da lui sottoposta successivamente al Gruppo plenario, ed approvata in linea di massima.

Il secondo Consultore afferma che, dovendo adesso decidere in concreto sui singoli canoni, sarebbero sufficienti i 20 primi canoni comuni; altre materie si possono meglio trattare nelle singole parti.

Un terzo Consultore ricorda le due diverse tendenze od opzioni che ci sono tra le attuali Società di vita comune, quelle cioè che si ritrovano meglio tra le Società clericali di diritto pontificio con facoltà di

incardinare, di cui allo Schema « De Populo Dei », nei canoni riguardanti le Associazioni di fedeli, e quelle altre Società che preferiscono di essere considerate, perché richiesto dal loro carisma di fondazione, tra gli Istituti di vita consacrata: per queste solamente si pone il problema della maggiore o minore ampiezza dei canoni comuni, che comunque dovrebbero essere il minimo necessario.

Un quarto Consultore dice che se si riducono molto i canoni generali, ci saranno poi necessariamente molte ripetizioni nel trattare separatamente le tre diverse specie di Istituti; perciò le cose veramente generali dovrebbero essere trattate qui.

Il Segretario ricorda che, oltre ad evitare il livellamento delle tre forme di Istituti di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici, nelle osservazioni inviate dagli organismi consultivi si chiede che ci sia una trattazione più ampia e dettagliata del diritto proprio degli Istituti religiosi.

Un quinto Consultore condivide il parere del secondo Consultore. Si deve evitare cioè che la troppa ampiezza della parte generale impedisca di trattare bene tutto quanto richiede la disciplina propria degli Istituti religiosi; bisogna salvaguardare la loro identità, che nello schema attuale appare poco chiara e non ben precisata.

Un sesto Consultore dice che, per ragioni di coerenza, ci deve essere una trattazione separata e completa per le tre categorie di Istituti, e ciò è opportuno soprattutto per gli Istituti religiosi. Per le religiose, che sono un milione circa, è assolutamente necessario avere a disposizione una legislazione specifica, chiara e completa, per evitare che debbano ricorrere continuamente all'interpretazione ed ai consigli dei periti.

Un settimo Consultore afferma che bisognerebbe distinguere la questione di merito e quella di opportunità di governo. Riguardo al merito, al contenuto normativo dei canoni, tutti i canoni generali proposti dal Relatore sono realmente comuni. Ma riguardo all'opportunità forse non conviene ampliare più dello stretto necessario, per difendere la identità degli Istituti religiosi (mantenuta la propria terminologia) ed anche per evitare che si dia l'impressione di assimilare gli Istituti secolari ai religiosi.

Un ottavo Consultore dice che la proposta del primo Consultore cambierebbe l'orientamento del lavoro. Una critica oggettiva delle osservazioni fatte farebbe vedere che non è vero che siano tutti gli organismi consultivi contrari al lavoro fatto per l'elaborazione dello Schema. Inoltre alcune delle osservazioni critiche sono soltanto frutto del lavoro di un piccolo gruppo di periti. La stampa, poi, ha molto influito nel

dare l'impressione di una generale critica negativa dello Schema. In concreto, sarebbe conveniente andare avanti con l'esame di tutti i canoni comuni, che riguardano veramente le tre forme di Istituti di vita consacrata; poi si vedrà se risulterà una testa molto grande per un corpo piccolo. Questo metodo non porterà pregiudizio all'identità delle singole forme di Istituti di vita consacrata.

Il Segretario risponde che, riguardo al contenuto reale delle osservazioni fatte dagli organismi consultivi, ci sono le sintesi di tutte queste osservazioni, che i Consultori hanno ricevuto e possono vedere e valutare. Quanto al Gruppo speciale di studio, è sempre competente per prendere, in base all'attento ed obiettivo esame di dette osservazioni, le decisioni giudicate collegialmente più convenienti.

Il secondo Consultore abbonda nelle considerazioni fatte dal Segretario.

Il Segretario prega di fare l'esame concreto dei canoni proposti e vedere uno per uno se dovranno rimanere tra i canoni generali, oppure rimandarli alle parti speciali. Propone di riflettere e di rimandare la decisione a domani. Si sottopone a votazione la proposta ed è approvata all'unanimità.

Si continua pertanto l'esame dei canoni proposti dal Relatore e concretamente:

Can. 20 (ora can. 19)

Il testo, che si era incominciato a discutere nella precedente sessione, è il seguente:

« § 1. Instituta iuris pontificii immediate potestati Sedis Apostolicae subiiciuntur, salvo tamen can. 12.

§ 2. Instituta iuris dioecesiani peculiari curae et vigilantiae Episcoporum (dioecesanorum) concreduntur. Eorum est codicem praecipuum, de quo in can. 13, § 1, approbare; immutationes in eodem a Capitulo generali Instituti propositas, confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus iam apposuerit; dispensationes a normis disciplinaribus legitime petitas singulis in casibus et per modum actus concedere ».

Il § 1 fu già approvato con la seguente formula: « Instituta iuris pontificii in regimine interno et disciplina immediate et exclusive potestati Sedis Apostolicae subiiciuntur ».

Il Segretario fa notare che questa norma rimane incompleta senza la frase « salvis tamen contrariis in iure expressis », come si diceva nello schema stampato (can. 22, § 1).

Un Consultore domanda se ci sono o meno testi riguardanti la dipendenza dai Vescovi nel regime interno e la disciplina. Se non ci sono, potrebbe cadere detta frase.

Il Relatore dice che è meglio dire « salvo (o: firmo) tamen can. 12 », perché così si afferma la legittima autonomia interna degli Istituti. Siamo nell'ordine interno.

Si sottopone a votazione la seguente formula del § 1: « Firmo praescripto can. 12, Instituta iuris pontificii immediate et exclusive potestati Sedis Apostolicae subiiciuntur in regimine interno et disciplina » (placet 9, astensioni 1).

Un altro Consultore nota come nel § 2 nuovo, a cui si era accennato nella sessione precedente invece di « in iis quae ad publicum divini cultus exercitium et externa apostolatus opera spectant », sarebbe meglio adoperare una forma generale: « in casibus iure expressis ». Così la norma sarebbe più adeguata anche agli Istituti secolari ed alle Società di vita comune.

Un terzo Consultore propone che nel § 2 si tratti dell'ordine esterno degli Istituti di diritto pontificio, ed in un § 3 si tratti degli Istituti di diritto diocesano. Nel § 2 poi si adoperi una formulazione più concreta e dettagliata, perché non sarebbe utile dire soltanto « in casibus iure expressis ».

Il Segretario dice che sembra necessario un principio generale direttivo ed interpretativo da porre qui, oppure, meglio, nella parte specifica dei religiosi. Bisogna tener conto che negli altri Schemi del nuovo CIC non sono stati precisati tutti i casi nei quali esiste tale dipendenza giuridica dai Vescovi diocesani.

Il terzo Consultore suggerisce che si adoperi l'espressione « ordine esterno », che è oggi ben delimitata e comprende tutto: culto, apostolato, leggi disciplinari riguardanti l'ordine pubblico, ecc.

Il Segretario dice che le questioni da decidere sono le seguenti, e si sottopongono a votazione:

1) Se si debba trattare la materia riguardante la dipendenza dai Vescovi in un canone generale, oppure rimandarlo alle parti speciali. Risultato della votazione: si tratti qui 5, non si tratti qui 3, astenuti 2.

2) Con quale formula si debba trattare. Si propone: « Sodales horum Institutorum subsunt Ordinarii loci potestati in casibus a iure expressis, ratione habita indolis et finis uniuscuiusque Instituti et servata eiusdem Instituti disciplina » (placet 8, astenuti 2).

Per gli Istituti di diritto diocesano si tratterà in un canone diverso.

Seduta del 24 aprile

Si tratta prima la questione lasciata ieri in sospeso circa l'estensione maggiore o minore dei canoni comuni. Le proposte sono due:

— Non includere altri canoni generali; fermarsi all'ultimo canone esaminato.

— Continuare lo studio di tutti i canoni generali proposti dal Relatore.

Si riesamina la proposta « Progetto di uno schema parziale: i canoni preliminari e i canoni generali ».

Il Segretario propone una soluzione intermedia, in base a tale progetto già esaminato nella riunione del « parvus coetus » del 10 novembre 1978. Si tratterebbe di aderire più strettamente allo schema. In concreto, e sempre riguardo alla Relazione preparatoria, finire il can. 20; discutere il can. 21; non includere i cann. 22, 23 e 24; includere il can. 25; non includere i cann. 26, 27, 28, 29 e 30; includere i cann. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38.

Un Consultore domanda agli altri Consultori se anche i canoni riguardanti gli « obblighi » (i canoni, cioè, 67-71; 74 e 94-96 dello schema) vanno bene come canoni generali per gli Istituti Secolari e per le Società di vita comune.

Un altro Consultore concorda con quanto detto ieri dal terzo Consultore. Quanto al merito, sì, perché anche negli Istituti Secolari vi è una assunzione completa e formale dei consigli evangelici, ma quanto all'opportunità forse sarebbe meglio non includere qui questi canoni, perché ciò potrebbe essere interpretato equivocamente.

Anche un altro Consultore non vede difficoltà in generale per quanto riguarda le Società di vita comune che desiderano essere incluse tra gli Istituti di vita consacrata.

Votazioni:

1) Continuare lo studio di tutti i canoni generali proposti dal Relatore: placet 4 (contando il voto di un Consultore assente, che si era espresso in modo favorevole); non placet 5; astenuti 1.

2) Seguire il criterio intermedio proposto dal Segretario: placet 7; non placet 1; astenuti 1.

Conseguentemente cade la terza proposta presentata di non fare più canoni generali o comuni.

Seduta del 25 aprile

Si continua perciò l'esame dei canoni proposti dal Relatore, e concretamente del can. 20, per quanto riguarda gli Istituti di diritto diocesano (§ 2).

Un Consultore osserva che non si parla della visita del Vescovo diocesano; domanda se è stata soppressa.

Risponde il Relatore che detta norma è stata rimandata alla parte speciale dei religiosi.

Un altro Consultore pensa che si potrebbe fare una norma valida anche per gli Istituti secolari e le Società di vita comune, perché questo è già adesso norma generale di giurisprudenza. Propone in concreto la seguente nuova formula di canone:

« § 1. Instituta iuris dioecesiani, firmo can. 12, remanent sub speciali cura (et vigilantia) Episcoporum, quorum est Constitutiones approbare, praevis nihil obstat Sanctae Sedis et immutationes legitime inductas, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit.

§ 2. Episcopus potest visitare domos seu centra quae Institutum habet in sua dioecesi, et dispensationes concedere a Constitutionibus in casibus particularibus.

§ 3. Immutationes Constitutionum approbare Instituti per plures dioeceses propagati et negotia propria (reservata) Episcoporum tractare quae totum Institutum vel plures eius partes in diversis dioecesibus existentes spectant, pertinet ad Ordinarium domus principalis, auditis Ordinariis quorum interest ».

§ 1: Piace a tutti togliere le parole « et vigilantia », perché l'idea è inclusa nell'espressione « sub speciali cura ».

Il Segretario suggerisce che al § 1 si adoperi il singolare « Institutum ... remanet sub speciali cura Episcopi dioecesiani, cuius est ... ». La proposta piace a tutti.

Un terzo Consultore suggerisce di dire « ... Constitutiones et immutationes *in eas* legitime inductas approbare, salvis ... ».

Un quarto Consultore propone che sarebbe meglio distinguere così i due atti giuridici: « ... Constitutiones approbare et immutationes *in eas* legitime inductas confirmare ». Ciò anche se gli effetti giuridici sono gli stessi.

Si vota questa formula e piace a tutti.

§ 2: Il Relatore dubita riguardo alla visita canonica, che non può essere la stessa per gli Istituti Secolari: si tratta di un contesto assai diverso da quello della visita canonica agli Istituti religiosi. Piace a tutti di sopprimere « visitare domos seu centra quae Institutum habet in sua dioecesi, etc. ». Si vedrà poi nella parte speciale riguardante le tre categorie di Istituti quali formulazioni concrete si dovranno adoperare.

§ 3: Un Consultore propone di dire alla lin. 1 « confirmare » invece di « approbare ».

Il Relatore propone di riprendere la redazione del can. 20, 1° dello schema stampato con gli emendamenti opportuni.

Questo Consultore suggerisce che si tenga anche conto dei « negotia propria Episcoporum tractare », perché detti « negotia propria » realmente esistono e possono toccare tutto l'Istituto (per esempio la deposizione di un Superiore Generale, o grosse questioni economiche). È una lacuna esistente nell'attuale CIC, che ha creato molte difficoltà.

Il Segretario propone che è meglio dire, per maggiore chiarezza, « negotia graviora ».

Si fa ancora una breve discussione in merito, ed alla fine il Relatore propone la seguente formulazione:

« § 3. Cum Institutum iuris dioecesiani ad plures dioeceses propagatum fuerit, uni Episcopo dioecetano sedis principis competit, consultis tamen singulis Episcopis in quorum dioecesibus Institutum iam propagatum est:

- 1) confirmare immutationes in Constitutionibus legitime inductas;
- 2) negotia graviora tractare quae totum Institutum respiciunt ».

Un Consultore dubita circa l'opportunità della norma del n. 2, che potrebbe rendere nulli alcuni atti.

Un altro Consultore chiede di aggiungere « negotia graviora quae vi curae specialis Episcopi sunt propria ».

Il Relatore propone una nuova redazione del n. 2:

« 2) tractare negotia graviora quae totum Institutum spectant quaeque vi curae specialis Episcopi sunt propria ».

Il Segretario dice che in questo n. 2 non si dà nessun potere speciale o aggiuntivo al Vescovo diocesano, ma viene precisato prudentemente il modo nel quale dovrà esercitare la sua autorità quando si tratti di questioni gravi che riguardano tutto l'Istituto. Perciò si potrebbe dire: « ... legitime inductas *aliave* negotia graviora tractare, quae ... ».

Si continua la discussione del canone riguardante gli Istituti di diritto diocesano.

Il Relatore propone la seguente nuova formula, attesi gli emendamenti proposti ieri:

« § 1. Institutum iuris dioeceseani, firmo can. 12, remanet sub speciali cura Episcopi dioeceseani, cuius est Constitutiones approbare et immutationes in eas legitime inductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit (necnon negotia maiora totum Institutum respicientia tractare quae potestatem internae auctoritatis superant).

§ 2. Episcopus potest dispensationes a Constitutionibus concedere (sodalibus in suo territorio assignatis) in casibus particularibus.

§ 3. Cum Institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit, quae in § 1 Episcopo dioeceseano vi specialis curae concessa sunt, Episcopo sedis principis reservantur, consultis tamen Episcopis (Praesulibus) in quorum dioeceseibus Institutum iam propagatum est ».

Un Consultore propone, a sua volta, la formula seguente:

« § 1. Institutum iuris dioeceseani, firmo canone 12, remanet sub speciali cura Episcopi dioeceseani, cuius est Constitutiones approbare, immutationes in eas legitime inductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit aliaque negotia graviora totum Institutum (qua tale) spectantia tractare, quae, firmo can. 12, a superiore auctoritate definiri debeant (oppure: quae ... interventum superioris auctoritatis exigant).

§ 2. Cum Institutum iuris dioeceseani per plures dioeceses propagatum fuerit, specialis cura, de qua in § 1, singulis Episcopis competit relate ad domos vel sedes in propria dioecesei existentes. Idem autem Episcopi consuli debent ab Episcopo domus seu sedis principalis, cum agatur de negotiis de quibus in § 1.

§ 3. Episcopi, intra ambitum propriae competentiae, possunt dispensationes concedere a Constitutionibus in casibus particularibus ».

Viene esaminata prima la formula proposta dal Relatore, e si hanno le seguenti votazioni:

1) Se si debba aggiungere al § 1 la clausola messa tra parentesi: piace a tutti.

2) Se si debba aggiungere al § 2 la frase messa tra parentesi.

Il Segretario fa però notare che tale aggiunta non sarebbe giuri-

dicamente necessaria; invece sarebbe meglio dire « *Episcopus dioecesanus* ». La formula del § 2, così emendata, piace a tutti.

Riguardo al § 3 il Segretario fa notare che, essendo già stato detto al § 1 « *sub speciali cura* », non sarebbe necessario in questo § 3 « *vi specialis curae* ». Piace a tutti di togliere queste parole.

Si fa ancora una breve discussione ed infine si sottopone a votazione la seguente formula, che si approva all'unanimità:

« § 1. *Institutum iuris dioecesani, firmo can. 11, remanet sub speciali cura Episcopi dioecesani.*

§ 2. *Episcopi sedis principis est Constitutiones approbare et immutationes in eas legitime introductas confirmare, salvis iis in quibus Apostolica Sedes manus apposuerit, necnon negotia maiora totum Institutum respicientia tractare quae potestatem internae auctoritatis superant, consultis tamen ceteris Episcopis dioecesanis, si Institutum ad plures dioeceses propagatum fuerit.*

§ 3. *Episcopus dioecesanus potest dispensationes a Constitutionibus concedere in casibus particularibus ».*

Can. 21 (ora can. 20)

La formula, che corrisponde al can. 25, § 1 dello schema stampato, è la seguente:

« *Institutorum Superiores et Capitula in sodales sua gaudent potestate ad normam iuris universalis (communis) et Constitutionum (iuris particularis vel specialis); in Institutis autem clericalibus iuris pontificii pollent insuper potestate ecclesiastica regiminis pro foro tam externo quam interno, firmo tamen praescripto canonis ... ».*

Si esaminano, come di regola, le osservazioni fatte in merito dagli organismi consultivi.

Il Segretario è dell'opinione che la formula, con qualche variante di terminologia, potrebbe andare. Il termine « *sua potestate* », alla lin. 2, va bene: è una affermazione generale; la natura concreta di tale potestà dipenderà poi, nei singoli casi, dal tipo di Istituto.

Un Consultore fa notare che tra gli Istituti Secolari hanno la potestà di regime soltanto quelli che hanno la facoltà di incardinare.

Un altro Consultore pensa che la formula proposta è sufficiente, con qualche variante: per esempio, non dire « *sua* », ma « *quam eis tribuunt ius universale et Constitutiones* ».

Seduta del 26 aprile

Si continua l'esame del can. 21 (ora can. 20) proposto dal Relatore.

Un Consultore ricorda come la potestà di tutti gli Istituti, purché laicali, è in qualche modo ecclesiastica, derivata cioè dalla potestà ecclesiastica; non è amicale, privata, né dominativa (termine ormai superato). Anche nel caso dei laici, vi può essere una certa partecipazione nella potestà di regime. Si dica: « ea potestate ecclesiastica gaudent, quam eis tribuunt ius universale et Constitutiones ».

Il Relatore fa notare che questa questione è stata discussa a lungo nella preparazione dello schema. Certamente non è in nostro potere prendere una decisione in merito.

Un altro Consultore dice che sarebbe meglio adoperare l'espressione « ea potestate gaudent, quam ... », senza dire « ecclesiastica », per non entrare nel merito della natura di questa potestà; se, invece, si dice « ecclesiastica », equivarrebbe a potestà gerarchica, di regime.

Un terzo Consultore concorda con il Consultore precedente. Riguardo agli Istituti Secolari, la regola sia come per tutti gli altri. Se sono Istituti clericali di diritto pontificio abbiano la potestà di regime; gli altri se « iure particolari » non vogliono avere tale potestà, rimangano una eccezione.

Un quarto Consultore osserva che la norma generale è piuttosto di non avere tale potestà; almeno non si potrebbe considerare eccezionale il fatto di non averla se i chierici dell'Istituto sono incardinati in diocesi. Forse per questo sarebbe utile trasferire questo canone alla parte speciale; oppure, se il canone si lascia qui, fare al can. 126 dello schema una precisazione sui rapporti tra facoltà di incardinare e potestà di regime negli Istituti Secolari.

Un quinto Consultore suggerisce che si dica « potestate interna gaudent », perché si tratta sempre di una potestà che riguarda la vita interna degli Istituti.

Un sesto Consultore propone che invece di « Constitutiones », si dica « ius proprium ».

Il Relatore con un Consultore non credono che si possa togliere il canone da questa parte. Ciò per motivi di ordine tecnico: il legislatore deve guardare l'insieme degli Istituti di vita consacrata; poi si possono fare le necessarie precisazioni nella parte speciale riguardante le tre categorie di Istituti.

Il Segretario afferma che la questione ha ripercussioni nell'insieme del CIC, perciò appare conveniente precisare bene se la potestà di regime dovrà essere per tutti gli Istituti clericali di diritto pontificio oppure soltanto per gli Istituti religiosi.

Il secondo Consultore suggerisce che si dia in questo canone una norma soltanto generale, dicendo « ad normam Constitutionum ».

Il sesto Consultore propone che si dica che hanno potestà di regime « ad normam proprii iuris », e ciò sarà valido per tutti gli Istituti clericali di diritto pontificio, anche per gli Istituti Secolari clericali, giacché pure quelli con i chierici incardinati in diocesi hanno sempre una certa partecipazione nella potestà di regime.

Il Segretario propone quindi che si lasci qui il canone come è stato proposto. Nella parte speciale, riguardante gli Istituti Secolari, mettere una precisazione, che cioè hanno la potestà di regime soltanto quelli che siano Istituti clericali di diritto pontificio con facoltà di incardinare. Nello schema « De Populo Dei », can. 58, § 2, aggiungere la precisazione: « Istituti di vita consacrata clericali di diritto pontificio, che hanno la facoltà di incardinare ».

Si fa ancora una breve discussione in merito, ed infine i diversi pareri si possono riassumere così:

- trasferire il canone alla parte speciale;
- conservare qui: *a*) tutto il canone; *b*) solo la prima parte;
- se si conserva tutto il canone qui, quali emendamenti venga introdurre nell'attuale testo.

Il quarto Consultore pensa che si possa conservare qui questo canone con gli emendamenti necessari ed aggiungere alla fine: « firmis praescriptis cann. (96 « De normis generalibus » et 126 « De Institutis vitae consecratae »: in questo ultimo canone andrebbe inserito un testo in cui si dica che la potestà di regime negli Istituti Secolari di diritto pontificio è proporzionata al fatto che abbiano o meno la facoltà di incardinare).

Non ci sono altri interventi, e si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

- 1) Se piaccia la proposta del quarto Consultore: placet 9, astenuti 1.
- 2) Se si debbano conservare le parole « Superiores » e « Capitula »: placet 8, non placet 1, astenuti 1.
- 3) Se si debba adoperare il termine « Constitutiones »: placet 6, non placet 4.
- 4) Se si debba dire « ius proprium »: placet 4, non placet 6.

5) Se si debba dire « ... in sodales sua gaudent potestate »: placet 3, non placet 5, astenuti 2.

6) Se si debba dire « ... in sodales gaudent potestate ad normam iuris universalis et Constitutionum ... »: placet 5, non placet 1, astenuti 4.

7) Se si debba dire: « ... ea gaudent potestate, quae in iure universalis et Constitutionibus definitur ... »: placet 7, non placet 3.

8) Se si debba conservare la seconda parte del canone come è, con l'aggiunta proposta dal quarto Consultore: placet 8, non placet 2.

9) Se si debba togliere la parola « ecclesiastica »: placet 3, non placet 7.

Il testo pertanto rimane approvato con gli emendamenti che sono stati accettati dalla maggioranza.

Can. 5

La formula proposta dal Relatore, in sostituzione del can. 44 dello schema, è la seguente:

« § 1. In vitae consecratae Institutum admitti potest quilibet catholicus, qui qualitates habeat a iure universalis et proprio Instituti requisitas, quibus vocatio divina, a legitima auctoritate recognita, comprobatur.

§ 2. Nullus admitti potest sine congrua praeparatione ».

Due Consultori vorrebbero che esplicitamente siano richieste anche la retta intenzione e la mancanza di impedimenti: « ... qui rectam habeat intentionem, nullo legitimo detineatur impedimento et qualitates habeat a iure universalis et proprio Instituti requisitas ».

Il Relatore pensa che tale aggiunta non sia necessaria, anche se non è assolutamente contrario.

Due Consultori dicono che si potrebbe togliere al § 1 l'ultima riga e non fare menzione esplicita della vocazione per evitare questioni teologiche discusse ed anche questioni pratiche di governo.

Un altro Consultore afferma che si potrebbe forse parlare dei segni della vocazione: essi si possono manifestare ed essere riconosciuti dall'Autorità.

Si sottopongono a votazione le seguenti questioni:

1) Se si debbano aggiungere i due nuovi elementi: retta intenzione e mancanza di impedimenti: placet 6, non placet 2, astenuti 2.

2) Se si debba esplicitamente fare menzione della vocazione divina, secondo una formula da determinare: placet 6, non placet 0, astenuti 4.

3) Se si debba dire: « ... catholicus, recta intentione praeditus, qui qualitates habeat a iure universali et proprio requisitas, nulloque detineatur impedimento »: placet 6, non placet 2, astenuti 2.

4) Si ripropone la votazione fatta sub 2, attese le difficoltà di formulare giuridicamente l'idea; si propone concretamente di sopprimere l'ultima riga del § 1: placet 6, non placet 4.

5) Si vota il § 2 come proposto dal Relatore: placet 8, non placet 2.

Seduta del 27 aprile

Can. 31

Il testo, che corrisponde ai cann. 70-71 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Quodcumque Institutum, attentis natura et indole (fine) propriis, modum quo consilia evangelica (castitatis, paupertatis et oboedientiae) servari debent, in propria vivendi ratione iure proprio definiat.

§ 2. Sodales vero omnes debent non solum consilia evangelica fideliter integreque servare sed etiam secundum ius proprium Instituti vitam componere atque ita ad perfectionem sui status (vel caritatis) contendere.

§ 3. Sodalibus quoque officium incumbit impense diligenterque cooperandi in aedificationem Corporis Christi, iuxta propriam uniuscuiusque Instituti vocationem. Sollicite igitur attendant ut per ipsos Ecclesia Christum mundo in dies melius commonstret (ostendat) ».

Il Segretario è d'accordo, in genere, con la formulazione dei due primi §§, ma nel § 1 è meglio dire « natura et fine » (perché « natura » e « indole » sono espressioni equivalenti), ed ancora « Constitutiones » invece di « iure proprio ». Non considera poi necessario fare qui la specificazione dei consigli.

Nel § 2 dire « ad perfectionem sui status ».

Il § 3 si potrebbe sopprimere per non ripetere idee già dette nel can. 1; se si mantiene il testo, sarebbe meglio che venga messo dopo i tre canoni riguardanti i singoli consigli.

Un Consultore suggerisce che sarebbe meglio elencare al § 1 i consigli, perché il canone precedente è caduto. Al § 2 sarebbe meglio dire « ad perfectionem caritatis ». Riguardo al § 3, pensa pure che sia superfluo.

Un secondo Consultore è d'accordo con quanto detto dal Segretario, soprattutto circa la convenienza di adoperare al § 1 l'espressione « Constitutionibus » invece di « iure proprio » attesa la particolare importanza della materia. È buono e prudente che venga specificata in quella parte dello « ius proprium » che dovrà essere approvato dalla Chiesa la forma concreta in cui verranno professati i singoli consigli evangelici.

Tre Consultori pensano pure che sia necessario dire al § 1 « Constitutiones », per aiutare le suore nella redazione delle Costituzioni ed evitare affermazioni generiche poco precise. Sempre al § 1 sarebbe conveniente lasciare la specificazione dei consigli.

Altri tre Consultori condividono in genere le osservazioni del Segretario, fatte anche da altri. La redazione del canone potrebbe essere migliorata. Quanto al § 3, si dovrebbe sopprimere almeno la parte finale « sollicite igitur ... ostendat ».

Il Relatore pensa, invece, che al § 1 si dovrebbe mantenere l'espressione « iure proprio »; la S. Congregazione potrà comunque richiedere quale normativa concreta circa il contenuto della prassi dei consigli dovrà essere messa nel « Codex praecipuus seu Constitutiones ».

Non ci sono altri interventi. Si sottopongono pertanto a votazione le seguenti questioni:

- 1) Se si debba dire « fine »: piace a tutti.
- 2) Se si debba dire « natura »: placet 3.
- 3) Se si debba dire « indole »: placet 6.
- 4) Se si debbano specificare i consigli: placet 8, astenuti 2.
- 5) Se si debba dire « iure proprio »: placet 3.
- 6) Se si debba dire « Constitutionibus »: placet 7.
- 7) Se si debba mantenere al § 2 « ad perfectionem sui status »: placet 8.
- 8) Se al § 3 si debba sopprimere l'ultima frase « Sollicite ... ostendat »: placet 7.
- 9) Se al § 3 si debba sopprimere anche la prima parte: placet 7.
- 10) Se detto § 3 si debba riprendere come canone a sé dopo i tre canoni riguardanti i singoli consigli: placet 4, non placet 6.

In seguito si approva la seguente proposta di un Consultore, riguardante il testo del § 1, con alcuni emendamenti stilistici: « Unumquodque Institutum, attentis indole et fine propriis, in suis Constitutionibus definiat modum quo consilia evangelica castitatis, paupertatis et oboedientiae, pro sua vivendi ratione, servari debent ».

Can. 32

Il testo, che corrisponde parzialmente al can. 94 dello schema stampato, è il seguente:

« § 1. Perfecta et perpetua castitas, a Christo Domino commendata, tamquam donum eximium gratiae aestimandum est et tamquam fons specialis foecunditatis spiritualis in mundo. Per virginitatem autem autem vel coelibatum propter Regnum coelorum servatum, sodales Institutorum vitae consecratae nova et eximia ratione Christo consecrantur, Ei facilius indiviso corde adhaerent et signum vivum efficiuntur illius mundi futuri, per fidem et caritatem iam praesentis, in quo filii resurrectionis neque nubent neque ducunt uxores.

§ 2. Evangelicum castitatis consilium (a quolibet sodali Institutorum vitae consecratae perpetuo vel saltem definitive incorporato assumptum) secumfert coelibatus ac continentiae perfectae observantiam (qua caritas erga Deum et universos homines magis accendatur et manifestetur) ».

Il Segretario dice che atteso il primo dei « Principia quae CIC recognitionem dirigant », il § 1 non risulta adeguato alla natura giuridica di un Codice; peraltro si ripetono idee già dette precedentemente. Quanto al § 2, si può sopprimere quanto è contenuto nella prima parentesi (« a quolibet ... assumptum »), perché il consiglio di castità vale sempre, sia perpetua o temporale la professione.

Un Consultore è d'accordo sulla necessità di non abbondare in ragionamenti teologici. Sarebbe poi meglio al § 2 parlare prima della continenza perfetta « propter Regnum coelorum », e poi del celibato in quanto derivato da essa.

Anche altri Consultori preferirebbero che sia più giuridico lo stile del canone.

Un secondo Consultore chiede inoltre che al § 2 si dica « continentiae perfectae *propter Regnum coelorum* ».

Un terzo Consultore preferisce invece che rimanga come è il § 1, che appare molto ricco. Al § 2 si potrebbero sopprimere le parole della prima parentesi.

Un quarto Consultore osserva che forse si potrebbe abbreviare il § 1, ma senza sopprimerlo tutto. Al § 2 si dovrebbe sopprimere la prima parentesi.

Un quinto Consultore chiede di non votare sul § 1 se non quando si saranno esaminati anche i due canoni seguenti sugli altri due consigli. Riguardo al carattere teologico di questi canoni, si potrebbe

pensare se non convenga metterli tra i primi canoni preliminari, quelli cioè che hanno un carattere più dottrinale.

La proposta viene approvata all'unanimità, ragion per cui si passa all'esame dei successivi canoni riguardanti i consigli evangelici di povertà e di obbedienza.

Can. 33

Il testo, che corrisponde al can. 95 dello Schema, è il seguente:

« § 1. Ad paupertatem evangelicam semper plenius amplexandam, sodales Institutorum vitae consecratae Christum prae oculis habeant qui propter nos egenus factus est cum esset dives ut illius inopia nos divites essemus. Spiritu ergo Domini ducti, qui Salvatorem unxit et evangelizare pauperibus misit, omnia illa vitent quae pauperes quolibet modo avertere possent, prae ceteris Christi discipulis omnem speciem vanitatis seponentes. Utentes igitur mundo tamquam non utentes, pervenire satagant ad illam libertatem, qua liberati ab omni cura inordinata dociles fiunt ad vocem divinam in vita cotidiana audiendam. Paupertas namque voluntaria propter Christi sequelam signum constituit magnae efficaciae quod ab hominibus multum aestimatur. Ad paupertatem autem consecratam quod attinet, haud sufficit in usu bonorum Superioribus subiici, sed oportet ut sodales re et spiritu sint pauperes, thesauros in coelo habentes.

§ 2. Consilium evangelicum paupertatis secumfert insuper vitam in labore et sobrietate ducendam et in usu et dispositione temporalium bonorum dependentiam ad normam iuris proprii (et universalis) ».

Il Segretario si mostra d'accordo col § 2, perché gli sembra contenga gli elementi essenziali: lavoro, sobrietà e dipendenza nell'uso dei beni. L'ultima frase del § 1 potrebbe essere aggiunta, ritoccata, al § 2. Il resto del § 1, anche se contiene elementi molto belli, *non è giuridico* ed in parte ripete, anche se esplicitando, idee già contenute nei primi canoni.

Anche un Consultore è d'accordo con il Segretario. Vorrebbe però che si facesse qualche riferimento ai poveri. Pensa che la « dipendenza » di cui al § 2 possa fare qualche difficoltà per gli Istituti Secolari, e quindi non essere completamente applicabile a loro. Forse dovrebbe essere sostituita col concetto di « limitazione ». Da segnalare inoltre che il concetto di dipendenza fa riferimento piuttosto all'obbedienza che alla povertà.

Un secondo Consultore è d'accordo con la poca giuridicità del § 1. Sarebbe sufficiente incorporare nel § 2 l'accenno a Cristo povero, la cui imitazione è il vero fondamento della povertà. Gli sembra che il lavoro sia piuttosto una conseguenza della povertà, ma che non entri nella sua essenza. È legge naturale, che vale per tutti. Essenziale è invece la rinuncia all'uso dei beni. Per quanto si riferisce alla dipendenza, fa notare che in qualche modo vale pure per gli Istituti Secolari.

A un terzo Consultore il § 1 sembra troppo lungo e diffuso, vorrebbe però una motivazione da inserirsi nel § 2. In questo § 2 poi non vede due elementi essenziali a suo parere alla povertà: il *distacco* dai beni, perché ciò che più importa è avere il cuore distaccato, e *dividere i beni* con i poveri.

Un quarto Consultore è d'accordo con il Consultore precedente per ciò che si riferisce al distacco ed alla partecipazione dei beni con i poveri. Vorrebbe inoltre che, per riguardo alla viva sensibilità attuale, si facesse in qualche modo accenno ai poveri.

Un quinto Consultore afferma che secondo la mentalità attuale, che tanto parla di impegno, anche politico, per i poveri, non basta il § 2. Vuole che si conservi quindi qualche elemento del § 1. Vede poi due difficoltà: l'impegno per i poveri, facendo l'elemosina, tocca all'Istituto, non al singolo religioso, anzi potrebbe essere persino pericoloso affidare questo obbligo ad ognuno. L'esigenza del lavoro può inoltre essere malintesa, pensando che si tratti di lavoro remunerativo — l'unico che vale — con detrimento dell'apostolato. È una mentalità molto diffusa tra le suore e tra i religiosi.

Per un sesto Consultore la dipendenza di cui al § 2 potrebbe far forse qualche difficoltà alle Società di vita comune senza voti, perché molte non hanno nessuna dipendenza nella disposizione dei beni temporali. Per molti dei loro membri l'essenza della povertà viene quasi ad essere quella dei sacerdoti diocesani.

Un settimo Consultore crede necessaria una qualche allusione al fondamento base teologico nel § 2, sopprimendo il § 1, perché molte delle cose ivi dette non sono fondamento teologico della povertà. Crede che si deve accennare al « distacco », perché si tratta in fondo di povertà spirituale. Quanto alla partecipazione dei beni non tocca all'individuo ma alla comunità. Non pensa che il « lavoro » debba entrare nell'essenza della povertà, sia perché può essere inteso come lavoro remunerativo, come già detto, sia perché è un segno, non essenza, della povertà. Forse si potrebbe dire « *laboriosam vitam ...* ». Alla parola

« dependentiam » si potrebbe aggiungere « ... vel restrictionem » per venire incontro a quanto detto da altri Consultori.

Per un ottavo Consultore l'ultima frase del § 1 dovrebbe andare al § 2, perché non è di natura teologica come il resto del §. Crede che basterebbe un accenno al fondamento teologico come faceva lo schema stampato, dicendo « propter Christi sequelam », o qualcosa di simile.

Can. 34

Il testo, che corrisponde al can. 96 dello schema, è il seguente:

« § 1. Donum divinum quod sodales Institutorum vitae consecratae conservandum acceperunt et missio ad quam adimplendam a Spiritu Sancto assumpti sunt omnes humanas vires humanamque sapientiam transcendunt. Christum Dominum sequentes, qui venit ut faceret voluntatem Patris et, formam servi accipiens, ex iis quae passus est didicit oboedientiam, semper parati sint non suam quaerere voluntatem sed Patris qui eos vocavit et misit.

§ 2. Consilium namque evangelicum oboedientiae exigit ut sodales in spiritu fidei et amoris erga Dei voluntatem Superioribus suis, (Dei vices gerentibus), ad normam iuris (proprii) humile praestent obsequium, activa atque responsabili submissione cum eis cooperantes in muneribus obeundis et in inceptis suscipiendis ».

Il Relatore propone una seconda formulazione del § 2:

« § 2. Consilium namque evangelicum oboedientiae exigit ut sodales continuo probent quid sit beneplacitum Deo et, propriae infirmitatis conscii, in spiritu fidei et amoris eius voluntate ducantur, quam in Superioribus (Dei vices gerentibus), in Ecclesiae et propriis legibus et in cotidianis rerum adiunctis detegere satagant ».

Un Consultore preferisce la seconda formulazione del § 2, più adatta anche per gli Istituti secolari. Nella prima formulazione ci sono espressioni come, ad esempio, « cum eis cooperantes in muneribus obeundis », che non andrebbero bene per gli Istituti secolari e potrebbero dar luogo ad erronee interpretazioni.

Un secondo Consultore dice che come motivazione dell'obbedienza prenderebbe la frase « Christum Dominum sequentes, qui venit ut faceret voluntatem Patris ». Per il § 2 preferirebbe la prima formulazione.

Due Consultori sono d'accordo con il secondo Consultore riguardo alla motivazione teologica dell'obbedienza; è proprio questa obbedienza

del Figlio alla volontà del Padre che appare come il « fulcrum » di questo consiglio evangelico.

Un terzo Consultore preferisce la seconda formula del § 2, tenendo però conto che la frase finale, anche se bene per gli Istituti secolari, potrebbe essere poco chiara per i religiosi.

Un quarto Consultore suggerisce di mettere soltanto il minimo teologico indispensabile al quale non si possa rinunciare.

Per un quinto Consultore appaiono pericolose oggi due frasi del § 2, II formulazione, e cioè: « continuo probent quid sit beneplacitum Deo », e « et in cotidianis rerum adiunctis detegere satagant ». Anche le parole « propriis legibus » non sono chiare.

Un sesto Consultore preferirebbe la I versione del § 2, ma dubita della convenienza di includere nel CIC la frase « humile praesent obsequium ».

Il Segretario propone che nel § 1 la frase « Donum ... transcendunt » si potrebbe sopprimere, perché contiene affermazioni teologiche non necessarie. Quanto al § 2, preferirebbe la I formulazione, tolta la parola « humile », non necessaria. È d'accordo con il quinto Consultore circa le osservazioni critiche della II formulazione.

Seduta del 28 aprile

In apertura di seduta si propongono alcune formule riguardanti i tre canoni sui singoli consigli evangelici.

Un Consultore propone le seguenti:

Can. 32

« Evangelicum castitatis consilium propter Regnum caelorum assumptum, fons uberioris foecunditatis spiritualis in indiviso corde, praeter obligationem caelibatus, novo titulo religionis implicat exclusionem cuiuslibet actus contra castitatem, tam internum quam externum ».

Can. 33

« Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, praeter dependentiam in usu bonorum aut restrictionem (limitationem) in eorum dispositione ad normam iuris proprii singulorum Institutorum, requirit vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam ».

Can. 34

« Evangelicum oboedientiae consilium, centrum vitae Christo usque ad mortem oboedienti consecratae, praeterquam ad (obsequium) submissionem voluntatis activam et responsabilis erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, secundum proprias Constitutiones praecipientes, obligat ad observantiam regularum Instituti in spiritu fidei et amoris ».

Un altro Consultore propone le seguenti formule:

« *Can. 32: Castitas.* Evangelicum castitatis consilium propter Regnum caelorum, quod in Institutis vitae consecratae vinculo sacro assumitur, secumfert obligationem perfectae continentiae et caelibatus, quo quis (christifidelis), soli Deo se devovens, indiviso corde ea cogitet quae Domini sunt omniumque in Christo fratrum.

Variante della prima parte, ispirata a LG 44

Per vinculum castitatis, quod in Institutis vitae consecratae assumitur, christifidelis se obligat ad perfectam continentiam et caelibatum propter Regnum Dei servanda, quo, etc.

Can. 33: Paupertas. Paupertas voluntaria propter sequelam Christi, qui dixit: "si vis perfectus esse, vade, vende quae habes, da pauperibus et veni, sequere me", quam amplectuntur membra Institutorum perfectionis christianae, obligat ad moderationem servandam in dispositione et usu bonorum temporalium sub auctoritate Superiorum, prout definiatur in iure canonico et in Constitutionibus.

Can. 34: Oboedientia. Sodales per professionem oboedientiae, sese homini propter Deum in re perfectionis ultra mensuram praecepti subiciunt, ut Christo oboedienti sese plenius conforment, "qui venit ut faceret voluntatem Patris" et "formam servi accepit".

Per vinculum oboedientiae evangelicae sese obligant (in spiritu fidei et amoris erga Dei voluntatem) ad oboediendum suis Superioribus vices Dei gerentibus, activa et responsabili submissione cum eis cooperantes in muneribus obeundis et inceptis suscipiendis, ad normam Constitutionum ».

Un terzo Consultore propone le seguenti formule:

Can. 32

« 1) Per virginitatem vel coelibatum propter Regnum caelorum servatum, sodales Institutorum vitae consecratae indiviso corde Christo adhaerent et signum mundi futuri vivum efficiuntur.

2) Evangelicum castitatis consilium (a quolibet membro Instituti vitae consecratae assumptum) secumfert coelibatus ac continentiae perfectae observantiam, qua caritas erga Deum et universos homines magis accendatur et manifestetur.

Nota. Nel 2, propone "membrum" invece di "sodalis", per indicare che anche i novizi vi sono tenuti.

Can. 33

1) Ad paupertatem evangelicam semper plenius amplexandam, sodales Institutorum vitae consecratae Christum prae oculis habeant, qui propter nos egenus factus est cum esset dives, ut illius inopia nos divites essemus. Spiritu ergo Domini ducti, qui Salvatorem unxit et evangelizare pauperibus misit, procurent ut iustitiae et amoris socialis exigentiae in totius Instituti vita promoveantur.

2) Consilium evangelicum paupertatis secumfert insuper vitam in labore et sobrietate (laboriosam sobriamque) ducendam, et in usu et dispositione temporalium bonorum limitationem ad normam iuris proprii (et universalis). Ad paupertatem autem consecratam haud sufficit in usu bonorum Superioribus subiici, sed oportet ut sodales re et spiritu sint pauperes, thesauros in coelo habentes.

Nota. Nell'1, è sembrato impossibile trascurare le esigenze della giustizia sociale e dell'aiuto ai poveri. Sono oggi elementi essenziali. Si pensa che la formula proposta potrebbe anche designare il "partage" all'interno della Congregazione e della comunità. Queste esigenze toccano all'Istituto come tale, ma non si potrebbe ricordare che ogni membro, partecipando alla vita dell'Istituto, abbia in tale campo la propria responsabilità?

Nel 2, proporrebbe di non omettere l'esigenza del lavoro, perché è stata molto sottolineata da Paolo VI (anche per guadagnarsi la vita). Nello « ius proprium » si dovrebbe precisare quale tipo di lavoro convenga al carattere e al fine dell'Istituto.

Can. 34

Lo lascerebbe come è stato formulato, dando nell'1 la motivazione spirituale. Toglierebbe soltanto la prima frase e comincerebbe:

1. Institutorum vitae consecratae sodales, Christum Dominum sequentes ...

Nel 2, la formula « Dei vices gerentibus » si trova nel *Perfectae*

caritatis, ma non più nella *Evangelica Testificatio*. Non sa se veramente conviene lasciarla nel testo o farla cadere? È molto discussa, ma anche molto tradizionale nella vita religiosa. Conviene anche per gli Istituti secolari?

Toglierebbe la parola « umile » come è già stato detto. Tutto il resto conviene: obbedienza attiva e responsabile, cooperazione. Non si può trattare qui della deliberazione con la comunità. Il potere dei capitoli e dei consigli è definito in un altro luogo: sono la sola forma dell'autorità esercitata dalla comunità.

Non si può neanche trattare qui dei caratteri dell'autorità dopo il Concilio. Sembra che andrebbe meglio in un altro canone, sul ruolo e le responsabilità dei superiori.

Si esaminano prima le formule proposte per il consiglio di castità.

Il Relatore preferisce la formula del primo Consultore perché nella sua concisione contiene tutti gli elementi fondamentali dell'obbligo di castità emanate dal relativo vincolo sacro.

Un altro Consultore preferisce anche lui la formula del primo Consultore, ma vorrebbe che si parlasse esplicitamente della « perfecta continentia ».

Per un terzo Consultore la formula del primo Consultore è forse più teologico-morale che giuridica. La prima formula del secondo Consultore è buona. Non sembra però necessario parlare qui del vincolo (ciò è già stato fatto in un canone precedente), ma del consiglio.

A un quarto Consultore piace la formula del secondo Consultore togliendo il riferimento al vincolo. Si potrebbe assumere in questa formula l'idea della « fons uberioris foecunditatis spiritualis » che appare nella formula del primo Consultore.

Un quinto Consultore preferirebbe la formula del primo Consultore che potrebbe però integrarsi con quella del secondo Consultore. Nella formula del primo Consultore forse non sono necessarie le ultime parole « novo titulo ... externum », perché riguardano piuttosto la teologia morale.

Il primo Consultore fa notare che il voto esclude anche gli atti interni contro il celibato, il desiderio cioè di contrarre matrimonio.

Il secondo Consultore considera conveniente includere l'obbligo della perfetta continenza oltre all'obbligo del celibato: perciò anche gli atti interni contro la castità, in cui risiede veramente il consiglio. L'ultima frase però della formula del primo Consultore non sembra opportuna in una legge canonica. Riguardo alla formula del terzo Consultore, si pensa che sia buona, ma non si dovrebbe includere la verginità

(ci può essere infatti perfetta castità anche in persone in cui non ci sia più la verginità al momento della loro consacrazione al Signore).

Un sesto Consultore prenderebbe come base la formula del primo Consultore, integrandola dal punto di vista teologico con qualche altro elemento e togliendo l'ultima frase.

Il primo Consultore ricorda che il celibato è il primo obbligo ma non è tutto: c'è anche la perfetta continenza e le sue conseguenze. Il voto aggiunge un nuovo vincolo morale, « ex virtute religionis »: al peccato contro la virtù della castità si aggiunge nella persona consacrata anche il peccato contro la virtù della religione. La formula si potrebbe inoltre arricchire con l'idea del « signum mundi futuri ».

Il Segretario è favorevole ad una formula concisa, giuridica, senza aggiunte di tipo moralistico che dovranno essere esposte dalla teologia morale. Dal punto di vista giuridico interessa soltanto l'obbligo del consiglio: il celibato e la continenza perfetta. Si potrebbe assumere la formula del primo Consultore, ma senza la frase finale, che pur essendo vera come affermazione di teologia morale, non è necessaria dal punto di vista giuridico.

Si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

1) Se si debba prendere come base per la parte teologica iniziale la formula del primo Consultore: « Evangelicum castitatis consilium propter Regnum coelorum assumptum, signum mundi futuri ... » (placet 7, non placet 3).

2) Se si debba togliere dalla stessa formula la frase finale « novo titulo ... externum » (placet 9, non placet 1).

3) Se, nell'espone gli obblighi del consiglio di castità, si debba mettere in primo luogo la « continentia perfecta » (placet 8).

4) Se si debba dire « obligationem secumfert continentiae perfectae in coelibatu » (placet 6).

5) Se si debba dire « secumfert obligationem continentiae perfectae et coelibatus » [questa votazione non si fa perché è già stata approvata sub 4) l'altra formula alternativa].

Per l'esame del canone riguardante il consiglio di povertà si prende anche, come base, per unità di stile, la formula proposta dal primo Consultore.

Il Segretario fa notare che forse sarebbe più adeguato dire « dependentiam aut restrictionem in usu et dispositione bonorum », come nello schema stampato.

Due Consultori fanno notare che prima della dipendenza « in usu bonorum » sarebbe meglio e più prudente mettere altre indicazioni, anche se l'oggetto primario del voto sia tale dipendenza « in usu et dispositione bonorum ».

Il Segretario dice che si potrebbe dire « requirit vitam re et spiritu pauperem; dependentiam ... ». Ma bisogna tener conto che l'oggetto diretto del vincolo sacro è la dipendenza nell'uso dei beni. Siamo in materia giuridica.

Il sesto Consultore propone di dire prima l'oggetto diretto del consiglio, cioè l'obbligo; poi, invece di « dependentia » sarebbe meglio adoperare l'espressione « usu bonorum temporalium sub auctoritate Superiorum », come nella formula del secondo Consultore, che in genere andrebbe forse meglio per gli Istituti Secolari.

Un altro Consultore suggerisce che si potrebbe dire: « praeter vitam re et spiritu pauperem, operose et sobrietate ducendam, requirit dependentiam in usu et dispositione bonorum ... ».

Un settimo Consultore dice che l'ispirazione di tutta la povertà dovrebbe essere il distacco dai beni terreni « vita a terrenis divitiis aliena »; le altre cose sono conseguenze di questo totale distacco.

Un ottavo Consultore ricorda che ci sono delle suore che vivono in grande povertà, ma che di fatto non vogliono poi dipendere dalle loro Superiori nel disporre di quel poco che hanno.

Attese le osservazioni fatte, si sottopone a votazione la seguente formula:

« Evangelicum consilium paupertatis ad imitationem Christi, qui propter nos egenus est cum esset dives, praeter vitam re et spiritu pauperem, operose in sobrietate ducendam et a terrenis divitiis alienam, secumfert dependentiam aut limitationem in usu et dispositione bonorum ad normam iuris proprii singulorum Institutorum ».

Placet 9, non placet 1.

Anche per il canone riguardante il consiglio di obbedienza si prende come formula base quella proposta dal primo Consultore.

Il secondo Consultore dice che è dottrina comune che la materia propria del voto sono i precetti concreti dei legittimi Superiori, applicando certamente le Costituzioni, ma non le Costituzioni in quanto tali e considerate globalmente. Ciò dipenderà dalle norme concrete di cui si tratti nei singoli casi.

Il Segretario è d'accordo con il secondo Consultore. Perciò preferirebbe che si sopprimesse l'ultima riga « obligat ad observantiam regularum Institutum in spiritu fidei et amoris ».

Il sesto Consultore dubita che si possa dire che l'obbedienza è il centro della vita consacrata: forse non è affermazione valida per tutti i tipi di Istituti. La motivazione teologica sembra povera; forse si potrebbe accennare più fortemente alla « sequela Christi » che ubbidisce alla volontà del Padre.

Il primo Consultore propone il seguente testo: « Evangelicum oboedientiae consilium spiritu fidei et amoris in sequela Christi usque ad mortem oboedientis susceptum, obligat ad (obsequium) submissionem voluntatis activam et responsabillem erga legitimos Superiores, vices Dei gerentes, secundum proprias Constitutiones praecipientes ».

Il Relatore suggerisce che invece di « Constitutiones » si dovrebbe dire « ius proprium » (non è concorde il primo Consultore, perché la professione si fa in base alle Costituzioni).

Non ci sono più interventi. Si sottopongono a votazione i seguenti quesiti:

1) Se si debba sopprimere la frase « obligat ad observantiam regularum Instituti » (placet 9).

2) Se si debba dire: *a*) « Constitutiones » (placet 7); *b*) « ius proprium » (placet 3).

3) Se si debbano sopprimere le parole « activam et responsabillem » (placet 6, astenuti 4).

Si vota infine la formula proposta dal primo Consultore, ma con gli emendamenti approvati: placet 9.

Si conclude così questa IV sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

